

COMUNE DI CORATO

**Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Determina n. 272/2017.**

**OGGETTO:** PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DEL PROGETTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE EX ART. 8 DPR 160/2010 DITTA "CORDINI SRL" IN VARIANTE AL VIGENTE PRG DEL COMUNE DI CORATO, DISTINTO IN CATASTO AL FG. 22 P.LLA 575. – S.P. 231 KM. 46. ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA VAS.

**IL DIRIGENTE**

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

**Visto** che in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/2000, con determinazione sindacale n. 13 del 16/09/2016 sono stati individuati i Dirigenti responsabili dei servizi;

**Dato atto** che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 19/04/2017, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

**Visto** lo stanziamento di spesa in bilancio ed attribuito al Settore per la gestione 2017;

**Visto** il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 24 ottobre 2016;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Dato atto** che con la sottoscrizione dell'adozione del presente atto il Dirigente ha adempiuto al dispositivo dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto**, inoltre, che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

**Premesso che:**

Con nota prot. n.3661 del 26/01/2017 l'Ufficio SUAP del Comune, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva la documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii., per l'intervento in oggetto della ditta "CORDINI srl", quale soggetto proponente, allegando la seguente documentazione su supporto cartaceo e digitale:

- Tav. 1 – Stralci cartografici
- Tav. 2 – Planimetria generale ante e post intervento, scheda inquadramento urbanistico
- Tav. 3 – Piante, Prospetti, Sezioni
- Rapporto Preliminare Ambientale
- All. 1 - Valutazione Ambientale Impatto Acustico
- All. 2 - Relazione Idrogeologica
- Elenco soggetti competenti

La L.R. n. 4/2014 di modifica della L.R. 44/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica", ha delegato ai Comuni le competenze specifiche in materia di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Con nota del 14/03/2017 prot. n.10641, l'ufficio Ambiente del Comune, competente in materia di VAS, in applicazione della L.R. 4/2014 (legge delega), ai fini della consultazione, di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. 44/2012, trasmetteva, via pec, la documentazione ricevuta ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale comunicandone l'avvenuta pubblicazione, sul portale del comune di Corato ([www.comune.corato.ba.it](http://www.comune.corato.ba.it)) – nonché all'Albo Pretorio, invitandoli contestualmente ad inviare il proprio contributo entro

trenta giorni dalla ricezione della documentazione:

- 1) Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio Settore Assetto del Territorio  
Via Gentile, 52 - 70126 BARI BA  
pec: *servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it*
- 2) Regione Puglia- Assessorato Ecologia Settore Gestione Rifiuti e Bonifica  
Via delle Magnolie Z.I., Ex ENAIP - 70026 MODUGNO BA  
pec: *servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*
- 3) Regione Puglia – Area Politiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana  
Via delle Magnolie, 6-8 – 70026 MODUGNO BA  
pec: *servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it*
- 4) Città Metropolitana di Bari - Edilizia Pubblica – Territorio - Ambiente  
Corso S. Sonnino, 85 - 70121 BARI BA  
pec: *ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it*
- 5) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia ARPA - Direzione Generale  
Corso Trieste,27 - 70126 BARI  
pec: *dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*
- 6) Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia  
Strada dei Dottula, Isolato 49 - 70122 BARI BA  
pec: *mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it*
- 7) Autorità di Bacino della Puglia c/o Tecnopolis  
SP Valenzano-Casamassima, Km. 3 - 70010 VALENZANO BA  
pec: *segreteria@pec.adb.puglia.it*
- 8) Azienda Sanitaria Locale – Direzione SISP  
Via I Maggio, 1 c/o Ospedale di Ruvo - 70037 RUVO DI PUGLIA BA  
pec: *sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it*
- 9) Autorità Idrica Pugliese - Ufficio Segreteria Archivio e Protocollo  
Viale Paolo Borsellino e Giovanni Falcone,2 - 70125 BARI  
pec: *protocollo@pec.aip.gov.it*

L’avvenuta pubblicazione è stata attestata e validata dal Segretario Generale del Comune di Corato. Nei termini previsti, non risultano pervenute osservazioni da cittadini e/o associazioni.

I soggetti competenti in materia ambientale innanzi elencati, avevano a disposizione trenta giorni per trasmettere eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS. Sono pervenuti i seguenti contributi:

- Con nota via pec del 20/04/2017 prot. 5303, acquisita in pari data, l’Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio contributo rappresentando che, *“vista la documentazione allegata alla medesima, non risultano vincoli PAI per l’area d’intervento”*.
- Con nota del 04/10/2017 l’Azienda Sanitaria Locale – Direzione SISP esprimeva parere favorevole con le

seguenti prescrizioni e condizioni da un punto di vista ambientale:

- a) *“Si deve rispettare quanto descritto nelle relazioni scritto-grafiche a firma dell’ing. S. Lotito.*
- b) *Che si adottino le BAT atte a ridurre l’inquinamento ambientale in tutte le sue forme, man mano che queste vengano rese disponibili dalla tecnologia.*
- c) *Che si incrementi il verde impiegando anche alberi ad alto fusto ed acquiferi, se necessario, per l’azione indiscussa che questi possiedono di mitigazione del rumore, di riduzione delle eventuali diffusioni di polveri, della capacità di assorbimento dell’acqua e nel configurare il regime atmosferico, sostenendo le quote di ossigeno. Questa necessità è dettata dal fatto che dall’ampliamento deriverà un aumento del traffico e, quindi dell’impatto ambientale. A tal riguardo è sempre utile ribadire che bisogna, sulle lunghe distanze, preferire per il trasporto delle materie prime e del prodotto finito, mezzi che siano il più possibile alternativi e meno impattanti a livello ambientale rispetto al trasporto su ruote.*
- d) *Durante la realizzazione delle opere si pongano in essere tutti i rimedi atti a ridurre la diffusione delle polveri e rumori.*
- e) *Che si rispettino le distanze previste dalle normative vigenti, rispetto alla eventuale presenza di punti di captazione di acqua potabile e, comunque, di organismi / zone sensibili.*
- f) *Che tutti i rifiuti rivenienti dall’attività si smaltiscano conformemente, privilegiando il riciclo/recupero.*
- g) *Il titolare deve impegnarsi a realizzare opere che rispettino i criteri dell’abitare sostenibile e del risparmio energetico (vedi anche L.R. 30/16).*
- h) *Che i rifiuti rivenienti dalle opere di costruzione si smaltiscano conformemente al D.L.vo 152/06”.*

#### CONCLUSIONI

L’intervento consiste nella realizzazione di due nuovi fabbricati a realizzarsi in Zona industriale D/2 in Variante al vigente PRG del Comune di Corato, il tutto in ampliamento all’esistente opificio industriale dove si svolge l’attività di riparazione e manutenzione delle attrezzature e delle macchine agricole, posto su suolo sito in Corato al Foglio di mappa 22 Particella 575 avente superficie pari a di 3.580 mq.

Attualmente all’interno del lotto, di proprietà della CORDINI S.N.C. di CORDINI Giuseppe & Nicola, si trova un capannone industriale con un’annessa tettoia metallica nel quale si svolge l’attività di Officina Meccanica della ditta CORDINI S.R.L.; detti fabbricati sviluppano una volumetria pari a 7.413,57 mc. e una superficie coperta pari a 1.018,73 mq..

La costruzione di quanto detto è stata realizzata in conformità alla Concessione Edilizia n. 24/90 del 23 Gennaio 1990 (Pratica Edilizia n. 510/88) e Concessione Edilizia in Variante n. 13/91 dell’8 Febbraio 1991, dichiarata agibile ed abitabile in data 10 Ottobre 1991 (Certificato di Agibilità del 10 Ottobre 1991). La realizzazione della Tettoia Metallica in aderenza al capannone quale pertinenza dello stesso è stata autorizzata con D.I.A. n. 404/04 dell’11 Giugno 2004 con protocollo n. 10305.

L’intervento, come detto, è in variante al Piano Particolareggiato della zona di riferimento e al vigente PRG, secondo quanto disposto dal DPR 160/2010 e specificato nella DGR n.2581/2011; esso comporta una nuova edificazione per una superficie coperta pari a 850,54 mq e una nuova volumetria di 6.761,74 mc, entrambi inferiori al 100% di quelli esistenti pari rispettivamente a 1.018,73 mq. e a 7.413,57 mc.. La superficie a standard a cedere, a fronte dell’ampliamento previsto, è pari a mq. 400,10.

L’area, posta come detto all’interno della Zona Industriale D2 del Comune di Corato, si trova a Ovest, lungo la S.P. 231 Km 46,00. Confina con strada privata a Ovest, con lotto della stessa ditta a Nord, con lotto già edificato a Est e con la S.P. 231 a Sud dove come già detto è presente un Ingresso. Su tutto il confine di proprietà è presente muro in cemento armato con sovrastante inferriata. L’accessibilità al lotto avviene sia dalla S.P. 231 che dal lotto della stessa ditta a Nord che affaccia su via Andria.

L’area è provvista di reti tecnologiche di urbanizzazione quali fogna nera e della rete dell’adduzione dell’Acqua Potabile dell’acquedotto AQP SpA mentre non è ancora raggiunta dalla rete di fogna bianca. Il contesto risulta fortemente antropizzato e privo di qualsiasi emergenza paesaggistica, trovandosi il lotto in un’area completamente insediata da diverse aziende.

Infatti, per l'approvvigionamento idrico, a tutt'oggi la ditta dispone di una riserva idrica interrata, con acqua fornita dall'AQP, che utilizza per gli usi potabili (docce e bagni) tranne che per la somministrazione ai dipendenti e alle persone presenti in azienda che bevono acqua dei dispenser automatici. Per quanto riguarda i reflui, la ditta possiede l'Autorizzazione per le fosse imhoff, rilasciata dal Comune di Corato.

In merito alle acque meteoriche, la Cordini S.r.l. è già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 452/AR del 06/07/2011 della Provincia di BARI "Servizio Ambiente e Rifiuti", per quanto attiene il lotto attiguo a quello in oggetto (stessa ditta) e che si affaccia su Via Andria, allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali. L'acquisto del nuovo lotto e dei fabbricati in oggetto da parte della Cordini S.r.l. implica la necessità di effettuare un nuovo scarico per le acque meteoriche di dilavamento derivanti da quest'ultimo lotto. Per tale motivo è stata presentata istanza di AUA per poter rinnovare l'Autorizzazione dello scarico preesistente ed autorizzarne il nuovo ai sensi dell'art. 8 del REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 2013, n. 26.

Con la medesima AUA presentata si è richiesto di poter aderire alla autorizzazione di carattere generale prevista dalla CITTA' METROPOLITANA DI BARI - "SERVIZIO AMBIENTE" con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 99 del 27/05/2010 per l'attività che la CORDINI S.r.l. svolge all'interno dei fabbricati destinati ad autofficina e sottoposta al DLgs n. 152/2006 art. 272 comma 2 parte II dell' allegato IV alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06 lettera: hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche. Si specifica che non sono presenti e ne in progetto emissioni convogliate in atmosfera. L'attività svolta all'interno dei capannoni preesistenti e a realizzarsi è tale da avere esclusivamente Emissioni Diffuse.

I rifiuti prodotti durante l'attività produttiva sono di due tipi: - Rifiuti Urbani; - Rifiuti Speciali Pericolosi e Non Pericolosi. I Rifiuti Urbani vengono conferiti per mezzo di raccolta porta a porta differenziata alla Ditta Municipalizzata ASIPU secondo calendari di conferimento prestabiliti. I Rifiuti Speciali Pericolosi e Non Pericolosi vengono conferiti a ditte Autorizzate al trasporto, Raccolta e Trattamento previo compilazione del Registro di Carico e Scarico e relativo FIR. Essi sono stoccati presso punti di raccolta indicati in azienda all'interno dei luoghi di lavoro, in idonei contenitori. Annualmente si provvede alla compilazione del MUD.

L'intervento previsto non è soggetto alle procedure di Valutazione d'Incidenza, di Valutazione Impatto Ambientale, di Autorizzazione Integrata Ambientale, di prevenzione del Rischio di Incidente Rilevante, o di localizzazione delle industrie insalubri di prima classe, e non riguarda Zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B né di approvvigionamento idrico di emergenza.

Non è un sito potenzialmente contaminato o sito di interesse nazionale, o area ad elevato rischio di crisi ambientale, o area in cui risulta necessario adottare misure di risanamento della qualità dell'aria ai sensi del D. Lgs. 155/2010, o zone territoriali omogenee "A" del P.R.G. vigente.

Nelle vicinanze dell'area non si registra la presenza di organismi sensibili (abitazioni, scuole, ospedali, strutture ricettive, luoghi ludici per il tempo libero, etc.).

Riguardo la valutazione degli impatti, nel Rapporto Preliminare di Verifica vengono analizzati quelli in fase di cantiere e di esercizio sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, flora, fauna, paesaggio, rumore, rifiuti). Tali impatti sono ritenuti di media entità sulla componente suolo, sia in fase di cantiere che di esercizio, e sulle componenti emissioni rumore e rifiuti in fase di cantiere. Per i restanti aspetti gli impatti sono valutati di bassa entità.

**In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento: non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale; non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA.

**In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici**, l'area d'intervento non è interessata da beni e ulteriori contesti paesaggistici, come rilevasi dalla cartografia del PPTR approvato con D.G.R. n.176 del 23.02.2015. Si precisa comunque che, poiché il sito appartiene ai Territori Costruiti come da Perimetrazione e relativa Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 22/12/2009, è applicabile quanto previsto dalle NTA del PPTR - Art. 91 Accertamento di compatibilità paesaggistica – comma 9 che recita: "L'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti" legittimamente identificati, ai sensi dell'art 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale, che hanno ottenuto l'attestato di coerenza di cui all'art. 5.05, co. 6 del PUTT stesso alla data di entrata in vigore del presente Piano."

Inoltre, dall'esame degli Elaborati Comunali, risulta che il sito oggetto d'intervento non ricade all'interno di alcuna area sottoposte a vincoli definiti dal Piano Comunale dei Tratturi.

**Relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale**, si segnalano i seguenti aspetti.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura geomorfologica e/o idraulica, l'area di progetto non ricade in aree a vincoli PAI, nè ricade in aree interessate da vincoli di tale natura.

Per quanto riguarda la matrice acqua, la zona in cui sorge l'attività non è dotata di urbanizzazioni primarie quali reti fognarie ed acquedotti; pertanto gli scarichi sono canalizzati nell'impianto fognario completo di fosse Imhoff già esistente, periodicamente scaricati da ditte autorizzate. Per quanto riguarda le acque meteoriche, nel lotto adiacente all'attività insiste già un impianto di trattamento completo di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione statica, regolarmente autorizzato, che dovrà essere implementato. Dalla relazione geologica e idrogeologica, si evince che visto lo scavo necessario per la realizzazione delle costruzioni, e, viste le caratteristiche delle falde presenti, non si prevede alcuna interferenza con le acque superficiali nè con quelle profonde.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti dell'attività (matrice suolo), la ditta ha già avviato un sistema finalizzato al recupero evitando, per quanto possibile lo smaltimento, a cui, in ogni caso, si provvede con ditte specializzate regolarmente autorizzate. L'ampliamento in oggetto prevede un incremento dei rifiuti prodotti, che non cambia sostanzialmente il sistema avviato. I rifiuti saranno classificati e raccolti separatamente in loco per categorie omogenee in appositi contenitori, tenendo rigorosamente separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi, e svuotati successivamente nell'area attrezzata allo stoccaggio temporaneo in attesa del conferimento a terzi autorizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto vegetazionale (matrice flora e fauna), l'intervento in oggetto verrà realizzato su superfici impermeabili completamente pavimentate con cemento industriale all'interno del lotto interamente recintato della ditta e pertanto la componente fauna e flora risulta di nessuna rilevanza sul sito in questione.

Per quanto riguarda il problema rumore e emissioni in atmosfera (matrice aria) dell'attività in essere e a venire a seguito dell'ampliamento, esso è limitato al solo flusso in entrata ed uscita, a carattere saltuario, di automezzi e autoveicoli in genere: l'intervento di ampliamento, in ogni caso, non prevede un incremento delle emissioni in atmosfera. Durante la fase di cantiere il rumore sarà dovuto principalmente ai mezzi operativi che opereranno in loco, in ogni caso a carattere transitorio e di entità trascurabile, nei limiti di legge di cui al DPCM 14.11.97. L'intervento non prevede emissioni in atmosfera durante l'esercizio dell'attività, anche a seguito dell'ampliamento proposto; anche in fase di cantiere, data la modesta entità delle opere a realizzarsi, non risultano particolari problematiche.

Considerato tutto quanto detto, si ritiene che il progetto per la costruzione di due nuovi fabbricati, a

realizzarsi in Zona industriale D/2 in Variante al vigente PRG del Comune di Corato, il tutto in ampliamento dell'esistente opificio industriale dove si svolge l'attività di riparazione e manutenzione delle attrezzature e delle macchine agricole, non comporti impatti ambientali significativi e pertanto, non debba essere assoggettato a procedura di "Valutazione Ambientale Strategica", poiché:

1. non determina effetti significativi sull'ambiente e, comunque, interessa aree prive di importanza paesaggistica o ambientale, già compromesse da altre attività produttive esistenti nelle vicinanze e da alterazioni in atto del paesaggio;
2. il sistema di riferimento di pianificazione territoriale costituito dal PRG vigente rimane sostanzialmente inalterato sia come impianto territoriale sia come indicazioni programmatiche e strategiche, vista anche la limitata estensione del progetto in esame;
3. l'area di influenza della variante urbanistica è limitata a scala locale e i limitati impatti ambientali attesi graveranno esclusivamente sulla piccola porzione di territorio interessato;
4. sono possibili elementari mitigazioni, che, se applicate, renderebbero largamente sostenibile, dal punto di vista paesaggistico-ambientale, l'attuazione del Piano;
5. il tipo di intervento non rientra tra le opere per cui è prevista l'adozione di procedure di VIA ai sensi della L.R. 11/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale".

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene pertanto che il "PROGETTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE EX ART. 8 DPR 160/2010 DELLA DITTA "CORDINI SRL" IN VARIANTE AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO, DISTINTO IN CATASTO AL FG. 22 P.LLA 575. - S.P. 231 KM. 46", non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 2, comma 1, lettera a, L.R. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che, per l'intervento di ampliamento in oggetto, siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, attraverso l'implementazione dell'impianto già esistente, peraltro già avviata con richiesta di PUA ambientale, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi privati o per altri usi non potabili, con adeguata rete di distribuzione e sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo. Si richiama quanto previsto dalla normativa regionale in materia (vd Linee guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia") nonché al Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e all'Appendice al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002.
- 2) Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione: di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti; di interventi finalizzati al risparmio energetico (i progetti di edifici di nuova costruzione devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, con impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati); di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime); di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.).
- 3) Che si adottino le BAT atte a ridurre l'inquinamento ambientale in tutte le sue forme, man mano che queste vengano rese disponibili dalla tecnologia.
- 4) Siano implementate le aree da destinare a verde, in particolare con la piantumazione di alberi ad alto fusto ed acquiferi che contribuiscono a configurare il regime atmosferico della zona intervenendo sulle correnti

aeree, mitigando le temperature estive ed invernali, equilibrando lo stato igrometrico, riducendo le eventuali diffusioni di polveri, sostenendo le quote di ossigeno e attenuando il rumore.

- 5) Si preveda la realizzazione di apposite "isole ecologiche" per la gestione della raccolta differenziata, in spazi ben precisi.
- 6) Si richiama la normativa vigente in materia di inquinamento acustico e si garantisca un buon comfort abitativo negli ambienti, interni ed esterni, in relazione al clima acustico del contorno.
- 7) Che si rispettino le distanze previste dalle normative vigenti, rispetto alla eventuale presenza di punti di captazione di acqua potabile e, comunque, di organismi / zone sensibili.
- 7) Per le fasi di cantiere, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161.
- 8) Durante le fasi di cantiere dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle polveri (nei periodi più secchi l'area di lavoro sarà bagnata artificialmente, così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie d'accesso) e le emissioni di rumore. La mitigazione dell'impatto deve prevedere l'uso di macchinari aventi opportuni sistemi per la riduzione delle emissioni acustiche, che si manterranno pertanto a norma di legge (in accordo con le previsioni di cui al D.L. 262/2002); in ogni caso i mezzi saranno operativi solo durante il giorno e non tutti contemporaneamente.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il "PROGETTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE EX ART. 8 DPR 160/2010 DELLA DITTA "CORDINI SRL" IN VARIANTE AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO, DISTINTO IN CATASTO AL FG. 22 P.LLA 575. – S.P. 231 KM. 46", in quanto non comporta impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni ai sensi del combinato disposto del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" (BURP n.134 del 15/10/2013);
- a demandare all'amministrazione procedente l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura riferita alla variante in oggetto.

**RITENUTO**, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento non esonera l'Autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione.

**VISTO** l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTO** la legge n. 69 del 18/06/2009;

**VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” n.18 del 09/10/2013;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale.

Per tutto quanto innanzi riportato,

#### **DETERMINA**

- 1) **DICHIARARE** le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) **DICHIARARE** assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di escludere dall’assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il “PROGETTO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE EX ART. 8 DPR 160/2010 DELLA DITTA “CORDINI SRL” IN VARIANTE AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO, DISTINTO IN CATASTO AL FG. 22 P.LLA 575. – S.P. 231 KM. 46”, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- 3) **DEMANDARE** all’amministrazione procedente l’assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura riferita al progetto di che trattasi;
- 4) **TRASMETTERE** il presente provvedimento:
  - alla Regione Puglia – Ufficio VAS
  - al Settore Urbanistica Comunale – Ufficio SUAP, quale Autorità Procedente;
- 5) **PUBBLICARE** il presente provvedimento:
  - all’albo pretorio del Comune, dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi lavorativi;
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  - sul portale web del Comune di Corato (BA).

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE  
Arch. Nicolò Visaggio